

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	<i>Nr. Progr.</i>	19
	<i>Data</i>	21/02/2023
	<i>Seduta NR.</i>	8

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL
FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), che così recita:

“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Visti gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell'ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

Vista la nota prot.n. 2583 del 02.02.23 con la quale sono stati acquisite le valutazioni in merito ai contenziosi presso il Tar e Consiglio di Stato;

Considerato che nei contenziosi in essere il valore della controversia risulta indeterminabile e il

ricorrente non ha formulato domande risarcitorie e, pertanto, la soccombenza potrebbe comportare allo stato l'eventuale pagamento delle spese di lite per la cui quantificazione si è utilizzato la spesa sostenuta a tale titolo dall'amministrazione;

Vista la nota prot. n. 1821 del 25.01.23 con la quale sono state acquisite le valutazioni in merito al ricorso in Cassazione;

Riportato, pertanto, il seguente elenco dei contenziosi in essere:

SENTENZA	VALORE CAUSA IN EURO (VC)	PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA (PS)	FONDO CONTENZIOSO DA ACCANTONARE IN EURO (VC x PS)
TAR Milano RG 2769/2019	3887,00	60%	2.332,00
TAR Milano RG 341/2020	2892,00	30%	867,00
TAR Milano RG 2226/2019	2163,00	60%	1.298,00
TAR Milano RG 2691/2022	7296,00	30%	2.189,00
CONSIGLIO DI STATO RG 10921/2021	5578,00	10%	558,00
CONSIGLIO DI STATO RG 6698/2022	7675,00	30%	2.302,00
CONSIGLIO DI STATO RG 6489/2022	2189,00	10%	219,00
Appello R.G.A. n 386/2022 - Corte tributaria	1586,20	50%	793,00
Ricorso Corte tributaria Acc. 397/2017 R.G.	1586,20	50%	793,00
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, RG n 294/2019	4.783,38	20%	957,00
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, RG n 1142/2019	3.544,00	20%	709,00
Corte Suprema di Cassazione proc. 19877/2020	500.000,00	10%	50.000,00
TOTALE FONDO CONTENZIOSO NECESSARIO			63.017,00

Rilevato che nel rendiconto di esercizio 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29.04.2022, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 30.000,00 € quale fondo contenzioso;

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2022 non sono state applicate quote del fondo contenzioso accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2021;

Preso atto che nel redigendo bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2023, verrà stanziato un importo di euro 33.017,00 quale fondo contenzioso alla missione 20, programma 3, titolo I;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2022, nonché durante il corso dell'esercizio 2023 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Attività Finanziarie in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di riportare il seguente elenco dei contenziosi in essere con l'indicazione del valore di causa e della probabilità di soccombenza

SENTENZA	VALORE CAUSA IN EURO (VC)	PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA (PS)	FONDO CONTENZIOSO DA ACCANTONARE IN EURO (VC x PS)
TAR Milano RG 2769/2019	3887,00	60%	2.332,00
TAR Milano RG 341/2020	2892,00	30%	867,00
TAR Milano RG 2226/2019	2163,00	60%	1.298,00
TAR Milano RG 2691/2022	7296,00	30%	2.189,00
CONSIGLIO DI STATO RG 10921/2021	5578,00	10%	558,00
CONSIGLIO DI STATO RG 6698/2022	7675,00	30%	2.302,00
CONSIGLIO DI STATO RG 6489/2022	2189,00	10%	219,00
Appello R.G.A. n 386/2022 - Corte tributaria	1586,20	50%	793,00
Ricorso Corte tributaria Acc. 397/2017 R.G.	1586,20	50%	793,00
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, RG n 294/2019	4.783,38	20%	957,00
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, RG n 1142/2019	3.544,00	20%	709,00
Corte Suprema di Cassazione proc. 19877/2020	500.000,00	10%	50.000,00
TOTALE FONDO CONTENZIOSO NECESSARIO			63.017,00

2. Di dare atto che, in considerazione del contenzioso in essere di cui al punto precedente, il fondo rischi per contenziosi da stanziare nel redigendo bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 63.017,00;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2022, nonché durante il corso dell'esercizio 2023 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 21/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **19** del **21/02/2023**

OGGETTO

RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/02/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
